

BILANCIO

D.Lgs. 139/2015: bilancio abbreviato e bilancio “ridotto”

di Federica Furlani

Ulteriori importanti novità in tema di predisposizione del bilancio d'esercizio previste dal **D.Lgs. 139 del 18 agosto 2015**, le cui disposizioni ricordiamo entrano **in vigore dal 1° gennaio 2016** e si applicano ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire da quella data, riguardano:

- gli **schemi del bilancio abbreviato**;
- il **bilancio in forma ridotta previsto per le c.d. micro-imprese**.

Si realizza pertanto quella graduazione degli obblighi informativi sulla base dei limiti dimensionali delle imprese, da più parti richiesta.

Per quanto riguarda il **bilancio in forma abbreviata**, regolato dall'**art. 2435-bis c.c.**, le novità più importanti riguardano:

- le **voci B.I e B.II dello stato patrimoniale**, rispettivamente immobilizzazioni immateriali e materiali, per le quali non è più previsto che siano indicati esplicitamente gli ammortamenti e le svalutazioni. Sarà necessario indicare in nota integrativa i movimenti intervenuti nelle immobilizzazioni;
- la deroga a quanto previsto dall'art. 2426 in tema di criteri di valutazione con la **possibilità di iscrivere i titoli al costo d'acquisto, i crediti al valore di presumibile realizzo e i debiti al valore nominale**;
- l'**eliminazione**, come peraltro previsto per il bilancio ordinario, della **macroclasse E**) relativa all'area straordinaria: i proventi e gli oneri straordinari vanno ora indicati, se di ammontare apprezzabile, nella Nota integrativa;
- l'introduzione tra le voci del patrimonio netto della **voce VII – Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi**;
- la possibilità di raggruppare le voci relative alle rivalutazioni e svalutazioni (macroclasse D del conto economico) anche con riferimento alle nuove voci relative agli strumenti finanziari derivati;
- la **nota integrativa**, in cui sono richieste ulteriori informazioni rispetto alla vecchia normativa.

È inoltre previsto **l'esonero dalla redazione del Rendiconto finanziario**.

Ma la vera novità è l'introduzione dell'**art. 2435-ter c.c.** rubricato **“Bilancio delle micro-imprese”**.

Sono considerate **micro-imprese**, le società di cui all'art. 2435-bis c.c. che **nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbino superato due dei seguenti limiti**

- **totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 175.000 euro,**
- **totale delle vendite e delle prestazioni: 350.000 euro,**
- **dipendenti occupati in media nell'esercizio: 5,**

per la determinazione dei quali valgono le medesime considerazioni previste per le società che possono redigere il bilancio in forma abbreviata di cui all'art. 2435-bis c.c..

Di conseguenza quando per il secondo esercizio consecutivo superano i predetti limiti devono redigere il bilancio in forma abbreviata o ordinaria.

Le micro imprese così definite applicano gli schemi di bilancio (stato patrimoniale e conto economico) ed i criteri di valutazione previsti dall'art. 2435-bis c.c., e sono previste queste semplificazioni:

- **esonero dalla redazione del Rendiconto finanziario;**
- **esonero dalla redazione della Nota integrativa**, a patto che in calce allo stato patrimoniale siano riportate le seguenti informazioni previste **dall'art. 2427 c.c.** (così come modificato dal D.Lgs. 139/2015):

- : importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate; impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili, nonché gli impegni assunti nei confronti di imprese controllate, collegate, nonché controllanti e imprese sottoposte al controllo di quest'ultime;
- **n. 16**: ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi agli amministratori ed ai sindaci, cumulativamente per ciascuna categoria, precisando il tasso di interesse, le principali condizioni e gli importi eventualmente rimborsati, cancellati o oggetto di rinuncia, nonché gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate, precisando il totale per ciascuna categoria;

- **esonero dalla redazione della Relazione sulla gestione**, a patto che in calce allo stato patrimoniale siano riportate le seguenti informazioni previste **dall'art. 2428 c.c.:**

- : il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti possedute dalla società, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della parte di capitale corrispondente;

- **n. 4:** il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti acquistate o alienate dalla società, nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della corrispondente parte di capitale, dei corrispettivi e dei motivi degli acquisti e delle alienazioni.

Alle micro-imprese **non si applicano inoltre le seguenti disposizioni:**

- **art. 2423, co. 5** (vecchio co. 4 rinominato), c.c.: “*se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione degli articoli seguenti è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata*”;
- **art. 2426, co. 1 nuovo n. 11-bis c.c. relative agli strumenti finanziari derivati.**